



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile,

nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1732/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 09.5.2017 e
spedita alla udienza di discussione dell'08.04.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., vertente

tra

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Savino Vincenzo, come da mandato in atti opponente

contro

Controparte_1, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Marco Panozzi, come da mandato in atti opposta

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni
rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.

**La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118
disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 69/2009.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata, per cui merita rigetto.

Con decreto ingiuntivo n. 319/2017 il Tribunale di Potenza emetteva, su istanza della [...] Controparte_1

, ingiunzione di pagamento nei confronti della Parte_1 per l'importo di €
29.026,44, oltre accessori, fondata su di un contratto di subappalto, datato 12.3.2015, avente ad
oggetto la fornitura di merce e prestazioni in favore della Parte_1 quale società appaltante
dei lavori relativi al "piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici legge
27/12/02 n. 289 Controparte_2".

Tale decreto ingiuntivo veniva ritualmente opposto dalla parte opponente, la quale, con atto di
citazione, notificato in data 02/05/2017, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2025

“Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eduazione ed eccezione, così provvedere: In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 ad agire in sede monitoria, per aver ceduto il suo credito vantato nei confronti della Parte_1 alla Controparte_3 (cessione del 01/04/2015); dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito avendo le parti individuato nell’arbitro lo strumento per la definizione della controversia ex art. 19 del contratto di subappalto del 8.01.2014; revocare e/o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 319/2017 R.G. 1000/2017 emesso dal Giudice del Tribunale di Potenza in data 17.03.2017, notificato a mezzo pec il 28.03.2017 con il quale veniva ingiunto alla Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., di pagare in favore della CP_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. il Liquidatore Sig. Parte_2 la somma complessiva di € 29.026,44 oltre interessi e la rifusione delle spese e competenze della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per competenze professionali ed € 259,00 per esborsi IVA e CAP ed altri accessori di legge se dovuti e, per l’effetto: 1. Accertare la insussistenza delle pretese dell’opposto e pertanto dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo e/o ragione dalla Pt_1 [...] in favore della Controparte_1. 2. Condannare la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese difensive del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

La società opponente in estrema sintesi assumeva che la Controparte_1 non fosse titolare del diritto di credito azionato con il ricorso per ingiunzione, in quanto ceduto dalla stessa con atto del 01/04/2015 in favore della Controparte_3 CP_4 Controparte_3 ; eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito per violazione dell’art. 19 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti l’08.01.2014, che prevedeva la devoluzione di ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al contratto di subappalto ad un collegio arbitrale.

Assumeva ancora l’opponente che l’unico contratto valido tra le parti era quello stipulato in data 08.01.2014, tra l’altro già totalmente onorato dalla stessa, in quanto regolarmente autorizzato dalla Provincia di Arezzo e non quello invocato in sede monitoria, del 12.03.2015, sollevando eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte della Controparte_1 sia per la mancata sottoscrizione da parte della Controparte_1 medesima degli atti contabili, sia per una serie di mancanze che sarebbero state poste in essere sempre dalla Controparte_1 e che avrebbero costretto la Parte_1 a dover sostenere ingenti oneri e spese.

Sulla scorta di tali difese, la **Parte_1** concludeva come da conclusioni sopra riportate.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/10/2017 si costituiva in giudizio la **[...]**

Controparte_1, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare la piena ed integrale legittimazione ad agire da parte della **Controparte_1** e la titolarità del diritto da essa azionato; accertato e dichiarato quanto sopra rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione della **Controparte_1** proposta dall'opponente; accertare e/o dichiarare che l'art. 19 del contratto del 08.01.2014 e l'art. 18 del contratto del 12.03.2015 attribuiscono alle parti la mera facoltà di devolvere la risoluzione della controversia ad un collegio di Arbitri; accertato e dichiarato quanto sopra accertare e dichiarare il Tribunale di Potenza, competente a decidere il presente giudizio di opposizione e per l'effetto rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Potenza per sussistenza di clausola arbitrale proposta da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Sempre in via preliminare, in subordine, accertare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 19 del contratto di subappalto del 08.01.2014 e dell'art. 18 del contratto del 12.03.2015 per violazione dell'art. 1341 c.c., e per l'effetto rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ancora in via preliminare, concedere la clausola di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 319/2017 risultando l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione sussistendo tutti i presupposti di legge per la sua concessione. Nel merito, respingere in toto l'opposizione poiché infondata ed illegittima in fatto ed in diritto e comunque non provata con integrale conferma del decreto ingiuntivo n.319/2017 emesso dal Tribunale di Potenza. In ogni caso accertare e dichiarare che la **Parte_3** **[...]** è rimasta creditrice della **Parte_1** come in atti identificata, per la complessiva somma di € 29.026,44 oltre interessi nella misura di saggio come previsto dagli artt. 4 e 5 del D. L. 231/02, per lavori effettuati e consegnati in esecuzione di contratto di subappalto ed extracapitolato e conseguentemente condannare la **Parte_1** al pagamento in favore della **Parte_3**, della somma di € 29.026,44 oltre interessi nella misura di saggio come previsto dagli artt. 4 e 5 del D. L. 231/02 o comunque di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto per le causali di cui in narrativa e per i motivi ivi esposti. In subordine accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento a carico della **Parte_1** per aver beneficiato dei lavori effettuati dalla **Controparte_1** oggi in **CP_1** e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della **Parte_3** medesima, della*

somma di € 29.026,44 oltre interessi nella misura di saggio come previsto dagli artt. 4 e 5 del D. L. 231/02 o comunque di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”.

Assumeva parte opposta la totale infondatezza della opposizione, che non si fondava tra l'altro su prova scritta, e insistendo circa la validità tra le parti del contratto di subappalto datato 12.3.2015, da cui traeva origine il credito azionato in sede monitoria, rimasto non onorato dalla società opposta, chiedendo pertanto il rigetto della opposizione, in quanto infondata e priva di prova e contestando altresì le eccezioni sollevate in via preliminare, in quanto pure infondate.

Depositare le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti, la causa, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 8.4.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va pertanto rigettata.

Vanno preliminarmente affrontate le eccezioni sollevate alla opponente, che, per quel che si dirà, meritano rigetto, in quanto infondate.

E' dimostrato documentalmente che con lettera del 7/04/2015 la *Controparte_1* ha comunicato alla *Parte_1* di aver ceduto con atto del 01/04/2015 in favore della *Controparte_3* [...] il credito portato dal contratto di subappalto stipulato in data 12/03/2015 al solo scopo di anticipazione di credito commerciale.

E' altresì provato documentalmente che con comunicazione pec, versata in atti, rimasta non contestata, la *Controparte_3* abbia dato atto che “l'anticipo commerciale richiesto dalla *Controparte_1* era estinto per effetto sia di versamenti effettuati da *Parte_1* sia del versamento a saldo effettuato dalla stessa *Controparte_1* che così è ritornata ad essere titolare del credito azionato in sede monitoria con conseguente legittimazione a richiedere tale credito.

Merita rigetto altresì l'eccezione di “difetto di giurisdizione” del Giudice adito per essere, secondo l'assunto dell'opponente, competente il collegio arbitrale, atteso che tanto nel contratto dell'08.01.2014 quanto in quello del 12.03.2015 risulta sì inserita una clausola arbitrale, ma la stessa non è espressa in termini di esclusività, atteso che in entrambi in contratti (v. art. 19 del contratto dell'8.1.2014, e art. 18 del contratto del 12.3.2015) così leggesi “Resta la facoltà di adire la giurisdizione del giudice ordinario individuato nel foro esclusivo del Tribunale di Potenza”, così chiaramente avendo la clausola come formulata carattere alternativo della competenza arbitrale e non esclusivo.

Passando al merito, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o della emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che ha ad oggetto non solo le condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche quelle della fondatezza del diritto azionato.

Il Giudice pertanto deve statuire sulla pretesa fatta valere con ricorso per decreto ingiuntivo, oltre che sulle eccezioni sollevate dalla controparte, procedendo all'accertamento della pretesa creditoria, ai cui fini rimangono irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che non importino insussistenza del diritto principale o accessorio fatto valere.

In altri termini, il giudizio di cognizione si sovrappone allo speciale sommario procedimento monitorio, non costituendo l'opposizione contro il decreto ingiuntivo una azione di impugnazione della validità di tale decreto.

Nel caso di specie, è provato documentalmente che tra le parti in causa fosse intervenuta la sottoscrizione di ben due contratti di subappalto, uno datato 8.1.2014, avente ad oggetto l'esecuzione da parte dell'opposta degli "impianti meccanici relativi alla costruzione specificata all'art. 1", per un importo di € 27.348,00, e il secondo, datato 12.3.2015, avente il medesimo oggetto del precedente, ma con l'indicazione di un importo diverso e precisamente quello di € 62.668,43.

Orbene, vi è pacifica prova documentale in atti idonea a dimostrare che il primo dei due predetti contratti di subappalto sia stato assorbito e superato dal secondo, quello appunto sottoscritto in data 12.3.2015; tale prova è rappresentata in particolare dalla "lettera di comunicazione al debitore ceduto", datata 7.4.2015, rimasta non contestata, inviata dalla opposta all'opponente, e per conoscenza alla Controparte_3, con cui l'opposta comunicava la propria cessione del credito ammontante a € 62.668,43 alla detta banca; tale importo è esattamente quello indicato nel secondo contratto stipulato dalle parti in causa, che tra l'altro viene allegato alla detta lettera, per cui la contestazione in ordine alla validità del secondo contratto da parte della società opponente appare *ictu oculi* infondata.

Ad abundantiam, è la stessa parte opponente a confessare di aver versato in favore dell'opposta la somma di euro 34.352,45, somma che non troverebbe giustificazione alcuna se il contratto valido tra le parti fosse solo quello sottoscritto in data 8.1.2014, per il quale l'importo dei lavori era stato fissato nella misura di € 27.348,00; da tale circostanza si ricava l'ulteriore conclusione secondo cui la **Parte_1** ha riconosciuto pienamente valido ed operativo il contratto su cui si fonda il decreto ingiunto opposto.

E' stato dimostrato nel presente giudizio che la **Controparte_1** abbia dato regolare esecuzione al contratto di subappalto del 12.3.2015, provvedendo all'esecuzione e alla regolare consegna dei lavori espressamente ed analiticamente indicati nel capitolato, oltre che di quelli richiesti ed approvati dalla **Parte_1** al di fuori del capitolato stesso, come descritti nel conteggio datato 07.04.2015, versato in atti, per l'importo di € 1.294,98, accettato dalla **Parte_1** giusta mail del 09.09.2015, pure versata in atti, documenti questi rimasti non contestati, così come rimasti non contestati sono i lavori in economia eseguiti dalla **Controparte_1** per € 793,24, che risultano accettati dalla opponente, in quanto inseriti nei precedenti SAL e mai contestati.

Sul punto non va sottaciuto tra l'altro che il legale rappresentante della **Parte_1** non si è mai presentato a rendere il deferito interrogatorio formale, così consentendo a questo Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nello stesso ex art. 232 c.p.c., valutato l'intero quadro probatorio offerto dalle parti.

Anche la prova testimoniale offerta dalla società opposta consente di pervenire alle medesime conclusioni circa la infondatezza della opposizione.

Il teste **Testimone_1** infatti, dopo aver confermato tutte le circostanze ed i fatti addotti da quest'ultima società, ha così riferito “.... *mi ricordo che quando aprirono la pavimentazione vennero riscontrate tubazioni in cattivo stato di conservazione e quindi fu deciso di intervenire in maniera diversa. Seguivo le cose giornalmente nel cantiere...Si mi ricordo che gli allegati 11 e 12 furono redatti dalla Provincia....Si mi ricordo sono i lavori extracapitolato che furono eseguiti da Noi come* **Parte_4** *..Questo è il primo 13.452 e questo è il secondo 47.747, confermo che questi erano i conteggi confermati dalla Provincia in contraddittorio e inviati alla Summa...*”.

Il teste arch. **Testimone_2**, dipendente dell' **Controparte_5** e progettista del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici Legge 27.12.2002 n. 289 Liceo Scientifico “Città di Piero” si Sansepolcro”, ha confermato quanto dedotto dalla **Controparte_1** riferendo in particolare che “...*Preciso preliminarmente che ci sono stati due contratti di cui il*

primo è quello del 8/01/14 e il secondo è stato fatto un contratto successivo. Sulle quantità diverse rispetto ai lavori non ricordo...Non ho visto il contratto prodotto come doc. 4 però doveva esserci perché sennò non potevamo fare i lavori complementari...il doc. 30 è una mail tra le società. Sul docc. 31 e 32 preciso che sono i nostri cioè della Provincia, firmati dal Direttore operativo degli impianti...all'incontro del 08/09/2015 la Provincia confermò che l'esecuzione dei lavori doveva avvenire in conformità del 2° del contratto del 12/03/2015...Si i documenti li riconosco. Non ricordo se erano tre oppure no. Questi li ha inviati Summa...".

Il teste **Tes_3** progettista degli impianti nell'ambito dell'appalto di cui sopra, ha riferito che "...La ditta **Pt_1** aveva rilevato che le tubazioni erano vetuste e dunque era un controsenso aggiustare la scuola senza sistemare le tubazioni...si sono al corrente che fu fatto un altro contratto...l'ho visto il contratto ed ero al corrente che era stato fatto...mi ricordo che furono fatti i lavori...però che i lavori sono stati fatti me lo ricordo...Si è vero. I lavori furono fatti bene a regola d'arte e da progetto...", confermando le ulteriori circostanze come capitolate dall'opposta e riconoscendo i documenti versati in atti.

Alla luce pertanto della produzione documentale versata in atti dall'opposta e della prova testimoniale espletata, come sopra riportata, non può revocarsi in dubbio che in effetti la opposta abbia eseguito i lavori di cui al contratto del 12.3.2015, nonché quelli ulteriori, come richiesti, così provando il suo diritto di riceversi il relativo pagamento, come portato dal decreto ingiuntivo odiernamente opposto, anche in considerazione del fatto che tutte le contestazioni spiegate dall'opponente circa un presunto inadempimento dell'opposta sono rimaste mere enunciazione di parte, prive di rigorosa prova, oltre che generiche e tardive, in considerazione del fatto che solo in sede di opposizione le stesse sono state sollevate.

Avendo pertanto il subappaltatore provato l'effettivo conferimento dell'incarico e l'effettiva realizzazione dell'opera, oltre che la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto, devesi, pertanto, rigettare l'opposizione avanzata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14, tenuto conto dei valori medi in relazione allo scaglione corrispondente al *decisum*.

P. Q. M.

Il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo emarginata proposta con atto di citazione, ritualmente notificato, dalla **Parte_1** in

persona del suo legale rappresentante pro tempore. nei confronti della CP_1 [...]

CP_1, in persona del liquidatore pro tempore, così provvede:

1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motivata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società opposta, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Assorbito ogni ulteriore profilo.

Così deciso in Potenza, li 14/7/2025

IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba